



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 25 novembre 2021

Commissione Consultiva Revisione Legale

**Crisi d'impresa, composizione
negoziata e conseguenze sull'attività
di revisione:
La composizione negoziata e il ruolo
dell'organo di controllo**

Dott. Dario Brambilla

Il DL 118/2021

La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (la “**Composizione Negoziata**”) disciplinata dal D.L. 118/2021 convertito con modifiche in Legge 147/2021 (di seguito il “**Decreto**”), entrato in vigore lo scorso 15 novembre 2021, investe, nella rilevazione tempestiva della crisi di impresa, di un ruolo preminente l’organo di controllo.

Strumento operativo dal 15/11/2021

La composizione negoziata

E' un percorso strutturato, seppur semplificato se messo a confronto con la procedura di composizione assistita condotta dinnanzi all'OCRI, e viene gestito da un esperto indipendente con :

- Diligenza
- Riservatezza
- Imparzialità
- Terzietà rispetto alle parti ed ai soggetti coinvolti

Il DL 118 ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore:

- Del Codice della Crisi in genere → 16/05/2022
- dell'allerta crisi → 31/12/2023

Accesso alla procedura

L'accesso alla composizione negoziata della crisi è volontario, un, in quanto le trattative iniziano previa istanza dell'imprenditore.

Nelle società di capitali e nelle cooperative tale istanza può generare dalla segnalazione effettuata dall'organo di controllo qualora sussistano i presupposti individuati dal DL 118/2021.

Accesso alla procedura

Possono accedere alla composizione negoziata della crisi:

- ▶ tutti gli Imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro Imprese che si trovano in **condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** tali da renderne **probabile** la crisi o l'insolvenza (art. 2 D.L. 118/2021) **senza limiti o requisiti dimensionali** (indipendentemente dal superamento dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall. - quindi anche «sotto soglia»);
- ▶ i gruppi di imprese (art. 13 D.L. 118/2021);

Accesso alla procedura

La composizione negoziata si apre su istanza dell'IMPRENDITORE.

L'iniziativa può:

- Essere presa volontariamente dall'imprenditore
- Originare dalla segnalazione dell'organo di controllo → art. 15 DL 118/2021

L'organo di controllo quindi segnala all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l'istanza → c.d. RUOLO PROATTIVO NELL'EMERSIONE DELLA CRISI

La gestione della società nella composizione negoziata

L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, assumendosi la relativa responsabilità → art. 9, c.1. L.118/2021

Viene affiancato dall'ESPERTO, che secondo il dettato normativo deve costantemente ricordare all'imprenditore di gestire l'impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico/finanziaria dell'attività.

Attività dell'organo di controllo

- ❑ Gli **organi di controllo**, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario, che ne rendono probabile il verificarsi della **crisi** o dell'**insolvenza**, devono segnalare per iscritto all'imprenditore (o all'amministratore) l'esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata.
- ❑ Chi è l'organo di controllo? Art. 2477 C.C.: sindaco o collegio
- ❑ Attenzione: Alcuni commentatori considerando il concetto di organo di controllo in senso estensivo, includendo quindi sia l'organo di vigilanza (organo di controllo ai sensi di legge) che l'organo di revisione → contestabile, ma seguiamo evoluzione!
- ❑ Però l'organo di controllo (= sindaci) acquisisce dal revisore i dati e molte informazioni (assetto organizzativo, ecc.).

Attività dell'organo di controllo

- ▶ Prima fase di controllo e monitoraggio dell'eventuale stato di crisi
- ▶ Fase propositiva dell'accesso alla composizione negoziata
- ▶ Fase di collaborazione nella composizione negoziata

Attività dell'organo di controllo

Tale attività rientra pienamente tra i doveri prescritti dall'art. 2403 c.c., ed in particolare nel dovere di **vigilanza** dell'organo di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'**adeguatezza** dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Attività dell'organo di controllo

La **Fondazione Nazionale dei Commercialisti**, FNC, con la pubblicazione (4 novembre 2021) del documento di ricerca sul D.L. N. 118/2021, convertito in legge 147/2021 e recante misure urgenti in materia di **crisi di impresa e di risanamento aziendale**, ha delineato con **chiarezza il ruolo dell'organo di controllo nella composizione negoziata** e la necessità di un cambiamento culturale nella gestione dell'organizzazione societaria per prevenire e presidiare la crisi d'impresa.

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

L'art. 15, d.l. n. 118/2021 disciplina i doveri dell'organo di controllo dell'impresa in crisi (o in pre-crisi).

Prevede differenti livelli di intervento dell'organo di controllo, ciascuno dei quali collegato a fasi temporalmente distinte:

►prima fase → “emersione tempestiva” delle condizioni individuate nell'art. 2, d.l. n. 118/2021;

►seconda fase → l'attività svolta dall'organo di controllo successivamente all'apertura delle trattative e per tutta la durata delle stesse.

Art. 15, primo comma, primo periodo, d.l. n. 115/2018 →

«l'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1»

I presupposti individuati sono le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza della società. → desunti dall'attività di verifica come evidenziato nelle slide precedenti

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

- ▶ nella prospettiva della prevenzione – vale a dire prima della segnalazione *ex art. 15 d.l. n. 118/2021* – con la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità,
- ▶ nella prospettiva di emersione, quando nell'esercizio della propria attività di vigilanza dovessero cogliersi sintomi di squilibrio patrimoniale, o economico-finanziario provocati da assetti all'evidenza inadeguati per la tempestiva rilevazione dei rischi e non implementati a tali fini dall'organo di amministrazione.
- ▶ **La segnalazione dell'organo di controllo deve essere, in primo luogo, tempestiva** → la tempestività della segnalazione sarà valutata dall'organo di controllo in relazione alle specifiche circostanze
- ▶ si renderà opportuno, pertanto, un costante monitoraggio sulla gestione e un uso appropriato dei poteri strumentali all'esercizio della vigilanza da parte dell'organo di controllo, finanche tramite l'effettuazione di verifiche *ad hoc* svolte per mezzo di richieste di predisposizione di situazioni patrimoniali infrannuali, redatte dagli amministratori con le modalità più appropriate, a seconda dell'organizzazione societaria, e a scadenza ravvicinata rispetto al semestre considerato nell'art. 2381 c.c., per la valutazione e la relativa vigilanza dell'andamento economico e finanziario.

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

La segnalazione dell'organo di controllo, inoltre, deve:

- essere indirizzata all'organo amministrativo;
- essere formulata per iscritto;
- essere trasmessa al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione;
- essere motivata e, dunque, in essa si dovranno riportare le ragioni della segnalazione e descritto il percorso logico compiuto dall'organo di controllo a seguito delle verifiche effettuate e la necessità di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei, anche accedendo alla nuova composizione negoziata;
- contenere l'indicazione di un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni, entro cui l'organo di amministrazione deve riferire in ordine alle iniziative intraprese per porre rimedio allo squilibrio, integrando in tal modo la richiesta di informazioni che l'organo di controllo avrà modo di formulare contestualmente, ai sensi dell'art. 2403-*bis* c.c.

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

- sarebbe opportuno che l'organo di controllo solleciti che la risposta degli amministratori sia fornita con le stesse modalità con cui l'organo stesso ha effettuato la segnalazione → ossia per iscritto (meglio PEC)
- il d.l. n. 118/2021 non considera la possibilità che l'organo di amministrazione non fornisca chiarimenti in ordine alle iniziative intraprese, oppure che lo stesso riferisca in ordine alle iniziative intraprese ritenendo infondata la segnalazione per assenza dei presupposti che l'hanno originata.
- **il d.l. n. 118/2021 stabilisce che la tempestiva segnalazione all'organo di amministrazione è valutata ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.**

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

Se a seguito della segnalazione la società presenti istanza per l'accesso alle trattative, **l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale continua secondo i tradizionali canoni dell'art. 2403 c.c.**

Importante è la **funzione consultiva** che l'organo di controllo assume nella fase immediatamente successiva all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto indipendente, durante la quale quest'ultimo è tenuto a valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

L'esperto sarà aiutato dal confronto con l'organo di amministrazione della società tenutosi nel corso del primo incontro, fissato senza indugio dall'esperto stesso dopo l'accettazione dell'incarico, ma anche dalle informazioni fornite dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica, precedentemente contattati.

l'art. 5, quinto comma, d.l. n. 118/2021, → *“l'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica”.*

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

Inoltre, l'organo di controllo e il revisore legale, quando in carica, sono tenuti a fornire informazioni anche in ordine all'individuazione delle cause della crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile, nella prospettiva di consentire l'individuazione delle strategie di intervento individuate dall'organo di amministrazione per rimuovere la crisi, esprimendosi sulla completezza e sull'adeguatezza del quadro informativo fornito dall'organo di amministrazione.

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

Per procedere con l'analisi della coerenza del piano di risanamento, oltre alle informazioni previste nella lista di controllo, l'esperto può richiedere all'organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni ulteriore informazione che ritenga utile o necessaria, sin dalla fase preliminare all'inizio delle trattative per la composizione negoziata.

La scansione degli adempimenti che ineriscono all'accertamento di una concreta prospettiva di risanamento non include altro coinvolgimento dell'organo di controllo.

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

In pendenza delle trattative, l'ultimo periodo dell'art. 15, primo comma, d.l. n. 118/2021, recita espressamente che rimane fermo il dovere di vigilanza dell'organo di controllo di cui all'art. 2403 c.c.

La prima verifica che il collegio sindacale sarà tenuto a porre in essere durante le trattative attiene, conformemente a quanto disposto dall'art. 2403 c.c., all'osservanza della legge.

L'organo di controllo è tenuto a vigilare che il professionista incaricato di agevolare le future trattative sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 4 d.l. n. 118/2021 e che non cumuli più di due incarichi contemporaneamente e che non vi sia conflitto di interesse, informando l'organo di amministrazione qualora ravvisi motivi ostativi alla nomina

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

art. 5, sesto comma, d.l. n. 118/2021 → *entro tre giorni dalla convocazione dell'esperto, le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della CCIAA che riferisce alla Commissione che ha nominato l'esperto perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, possa provvedere alla sua sostituzione se lo ritenga opportuno*

L'organo di controllo è chiamato a verificare che l'esperto, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque disponibili:

- sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. circa l'ineleggibilità e la decadenza dei componenti del Collegio sindacale;
- non risulti legato alla società o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
- non abbia prestato, neanche per tramite di soggetti con cui è legato in associazione professionale, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della società, né partecipato agli organi di amministrazione o di controllo, né aver posseduto partecipazioni in essa;
- se già nominato esperto in una composizione negoziata di cui ha richiesto l'archiviazione, non abbia intrattenuto rapporti professionali con la società prima che siano decorsi almeno due anni dall'archiviazione del primo tentativo di composizione negoziata.

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

L'atto di gestione resta nelle competenze dell'organo di amministrazione, motivo per cui l'esperto ne prende conoscenza senza possibilità di sindacarne il merito: in effetti, oltre agli atti di straordinaria amministrazione, la norma prende in considerazione l'esecuzione di pagamenti che dovrebbero dimostrarsi non coerenti rispetto alla pianificazione predisposta dall'organo di amministrazione e presentata ai creditori e agli altri soggetti interessati con cui si svolgono le trattative, ma di cui l'organo amministrazione fornisce adeguate informazioni prima del compimento.

Se dall'atto possano essere pregiudicati gli interessi dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, l'esperto è obbligato a segnalare tale circostanza per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo → **art. 9, comma 3**

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

L'esperto segnala per iscritto e tramite la piattaforma telematica, all'organo di controllo gli atti di straordinaria amministrazione che possono pregiudicare gli interessi dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento e della cui esistenza il collegio sindacale, che non partecipa alle trattative, potrebbe non essere stato informato dall'organo di amministrazione → **iscrizione del dissenso.**

La segnalazione dell'esperto, una volta effettuata, dovrebbe agire da pungolo per i componenti dell'organo di controllo, potendo questi attivarsi spontaneamente presso gli organi di amministrazione esercitando l'ampia gamma di poteri strumentali alla funzione di vigilanza che l'ordinamento loro attribuisce (art. 2403-bis c.c)

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

i sindaci, oltre ad acquisire informazioni tramite atti di ispezione e di controllo, possono, in primo luogo, chiedere notizie direttamente agli amministratori, anche con riferimento alle società controllate, su:

- i) andamento delle operazioni sociali;
- ii) scelte di gestione relative a determinati affari, così da poter verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'organo di controllo, sollecitato dalla segnalazione e dall'interlocuzione con l'esperto, qualora dovesse ritenere l'atto pregiudizievole, potrà ricorrere all'ampia gamma di strumenti reattivi di cui dispone, ad esempio:

- ▶ potrà esprimere il proprio dissenso in seno al consiglio di amministrazione, esercitando una forma di preventiva vigilanza per scongiurare che dall'esecuzione dell'atto possano derivare effetti negativi per la composizione negoziata;
- ▶ potrà invitare gli amministratori a desistere dal compimento dell'atto o a convocare l'assemblea per informarla dei fatti, sperando in un intervento risolutivo dei soci;
- ▶ potrà, in caso di inerzia degli amministratori, ma anche in via autonoma, convocare direttamente l'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2406, secondo comma c.c.¹²³, per richiedere un intervento tempestivo finalizzato a scongiurare il compimento dell'atto e il pericolo dell'iscrizione del dissenso del registro

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

l'art. 9 → a favore dell'organo di controllo viene previsto il brevissimo termine di dieci giorni per una graduale attivazione dei poteri di reazione a sua disposizione per evitare che l'organo di amministrazione compia l'atto

→ l'organo stesso, resta, in via di principio, legittimato a ricorrere al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

La dottrina ritiene che la presentazione del ricorso richieda un supplemento di indagine da parte dell'organo di controllo volto ad accertare, in modo circostanziato, che il compimento dell'atto preluda o si colleghi ad altre gravi irregolarità nella gestione, dalle quali sia possibile evincere che la condotta dell'organo di amministrazione, complessivamente considerata¹²⁶, si dimostri contraria alla legge e ai principi di corretta amministrazione per la mancata adozione di provvedimenti risolutivi della crisi, e potenzialmente produttiva di danni per la società.

Doveri dell'organo di controllo nella composizione negoziata

Cessate le trattative, l'organo di controllo continua a esercitare la propria vigilanza sull'attuazione da parte dell'organo di amministrazione degli impegni assunti a seguito della composizione.

La vigilanza è volta a verificare che l'organo di amministrazione si attenga agli obblighi assunti eseguendo il contratto, la convenzione o l'accordo in modo conforme ai contenuti prefissati → monitoraggio costante

L'attività dell'organo di controllo diventerà particolarmente impegnativa se, a seguito delle informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso dell'attività di vigilanza, venissero rilevati significativi scostamenti rispetto alle pattuizioni originarie. In tal caso, qualora i chiarimenti forniti non apparissero adeguati e soddisfacenti, l'organo di controllo potrà convocare, ricorrendone i presupposti quale residuale rimedio, l'assemblea dei soci al fine di comunicare tali fatti e chiedere l'adozione di opportuni provvedimenti.

Responsabilità dell'organo di controllo

L'ultimo comma dell'art. 15 d.l. n. 118/2021 →

dispone che la tempestiva segnalazione all'organo di amministrazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accedere alle trattative e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.

Restringendo il campo di indagine alle responsabilità ascrivibili all'organo di controllo nella vicenda dell'emersione della crisi e della conduzione delle trattative disciplinate nel d.l. n. 118/2021, si verte nella fattispecie individuata dall'art. 2407, secondo comma, c.c., dovendosi i sindaci attivare tempestivamente con la segnalazione per evitare l'omissione di un atto dovuto, come prescrive l'art. 2086, secondo comma, c.c. o, nel corso delle trattative, per fronteggiare e ostacolare l'attività dell'organo di amministrazione produttiva, anche potenzialmente, di danni per la società, i soci e i creditori.

Responsabilità dell'organo di controllo

Per l'addebito delle responsabilità ai componenti dell'organo di controllo, come in tutti i casi di concorso nel fatto illecito altrui, è richiesta la prova degli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità e più precisamente:

- ▶ dell'inerzia del sindaco dinanzi ai fatti o alle omissioni degli amministratori;
- ▶ dell'evento produttivo del danno da associare alla condotta degli amministratori;
- ▶ del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento della vigilanza da parte dei sindaci avrebbe potuto limitare o evitare il danno.

Il giudice sarà chiamato ad accertare, di volta in volta, che i componenti dell'organo di controllo, dinanzi all'atto di mala gestio o all'omissione degli amministratori, nell'adempimento dei propri doveri e con la professionalità che ne caratterizza il delicato ufficio, abbiano doverosamente attivato i poteri reattivi che la legge loro attribuisce, privilegiando *“quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto”*, finanche il ricorso al tribunale ex art. 2409 c.c., quando i rimedi endosocietari si siano rivelati insufficienti.

I concetti di crisi e insolvenza

La norma parla di **PROBABILE INSOLVENZA**.

..... *«l'imprenditore in difficoltà, in crisi, o in stato di insolvenza reversibile»*, può decidere di intraprendere il percorso di negoziazione assistita, lasciando presumere che non sia ostativo, per l'accesso al procedimento, uno stato di insolvenza.

Purché questo sia sanabile, evidentemente con mezzi straordinari.

I concetti di crisi e insolvenza

L'attenzione quindi dell'organo di controllo deve essere indirizzata a monitorare se esista il c.d.

STATO DI CRISI

art. 2, comma 1, lettera a DLGS 14/2009 → *lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*

I concetti di crisi e insolvenza

La crisi si sviluppa attraverso una serie di eventi che si manifestano in una più o meno rapida successione:

- ▶ In un primo momento si avvertono i primi segnali della crisi, SQUILIBRI e INEFFICENZE
- ▶ Successivamente, in assenza di una politica di risanamento si avrà l'insolvenza impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni.

I concetti di crisi e insolvenza

E nello specifico:

Aree di attenzione
dell'ORGANO DI
CONTROLLO

La CRISI è in sintesi:

- ▶ un deficit organizzativo della società o del gruppo a cui è riferibile l'attività economica
- ▶ l'erronea costruzione della finanza di impresa nelle componenti debitorie che scadono a breve, medio e lungo termine
- ▶ l'errata formula imprenditoriale e ovvero l'errata strategia di impresa

L'Allerta Crisi del Codice: rinviata veramente?

Il D.L. 118 ha rinviato l'entrata in vigore del sistema di allerta (di fatto al 2023) come previsto dal Codice della Crisi.

Tuttavia, gli strumenti disciplinati in tale ambito possono essere applicati quanto meno in via interpretativa (e anche la giurisprudenza ne tiene conto).

→ I concetti e gli strumenti del Codice della Crisi devono quindi essere compresi ancorchè formalmente rinviati.

Gli strumenti di allerta servono per:

- **MONITORARE** sistematicamente l'impresa negli aspetti, economico, patrimoniale, finanziario, strategico, organizzativo
- **RILEVARE** criticità effettive o potenziali
- **INTRAPRENDERE** azioni di miglioramento

Revisori e Sindaci nel Codice della Crisi

Gli organi di controllo societari, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

► verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:

- se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato;
- se sussiste l'equilibrio economico finanziario
- quale è il prevedibile andamento della gestione

► segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi

Fondamentali sono la pianificazione dei controlli evidenziati precedentemente, l'analisi dell'effettiva continuità aziendale e la formazione di un adeguato fascicolo di revisione.

Revisori e Sindaci nel Codice della Crisi

Art. 14, co. 1 e 2, CCII	Obblighi di segnalazione dei fondati indizi di crisi al CdA e successivamente (in caso di inerzia degli amministratori) all'Ocri.
Art. 14, co. 3, CCII	La comunicazione tempestiva dell'Oicri costituisce causa di esonero delle responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dall'organo amministrativo dopo la segnalazione dell'Ocri.
Art. 14, co. 4, CCII	Ricevono dalle banche ed altri intermediari finanziari le comunicazioni che essi fanno alle società in merito alle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti (solo i sindaci).
Art. 2477 c.c.	Possono denunciare gli amministratori delle Srl al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. (solo i sindaci, già dal 16.3.2019).
Art. 37, co. 2, CCII	Possono proporre autonomamente domanda di liquidazione giudiziale delle società (solo i sindaci).

Le sentinelle della Crisi

- ▶ gli INDICI che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi
- ▶ i RITARDI nei pagamenti delle obbligazioni sociali (per esempio debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni)
- ▶ l'indice che misura la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa generati dall'impresa
- ▶ l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi

Il Codice della Crisi

L'articolo 13 del Codice definisce a livello operativo quali sono **gli indici di allerta della crisi d'impresa** che fanno ragionevolmente supporre che la situazione economico-finanziaria possa degenerare.

Tali indici **si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività imprenditoriale.**

Sono escluse solamente le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo il regolamento Consob. Oltre a banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni che sono regolate da altre norme.

Il Codice della Crisi

Gli **indici di allerta** sono ordinati gerarchicamente e, quando uno eccede il proprio “valore soglia”, è ragionevole presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa senza dover calcolare quelli successivi.

► **valore del patrimonio netto**: se negativo, per qualsiasi impresa, o al di sotto del minimo legale, per le società di capitali, fa presumere uno stato di crisi dell’azienda;

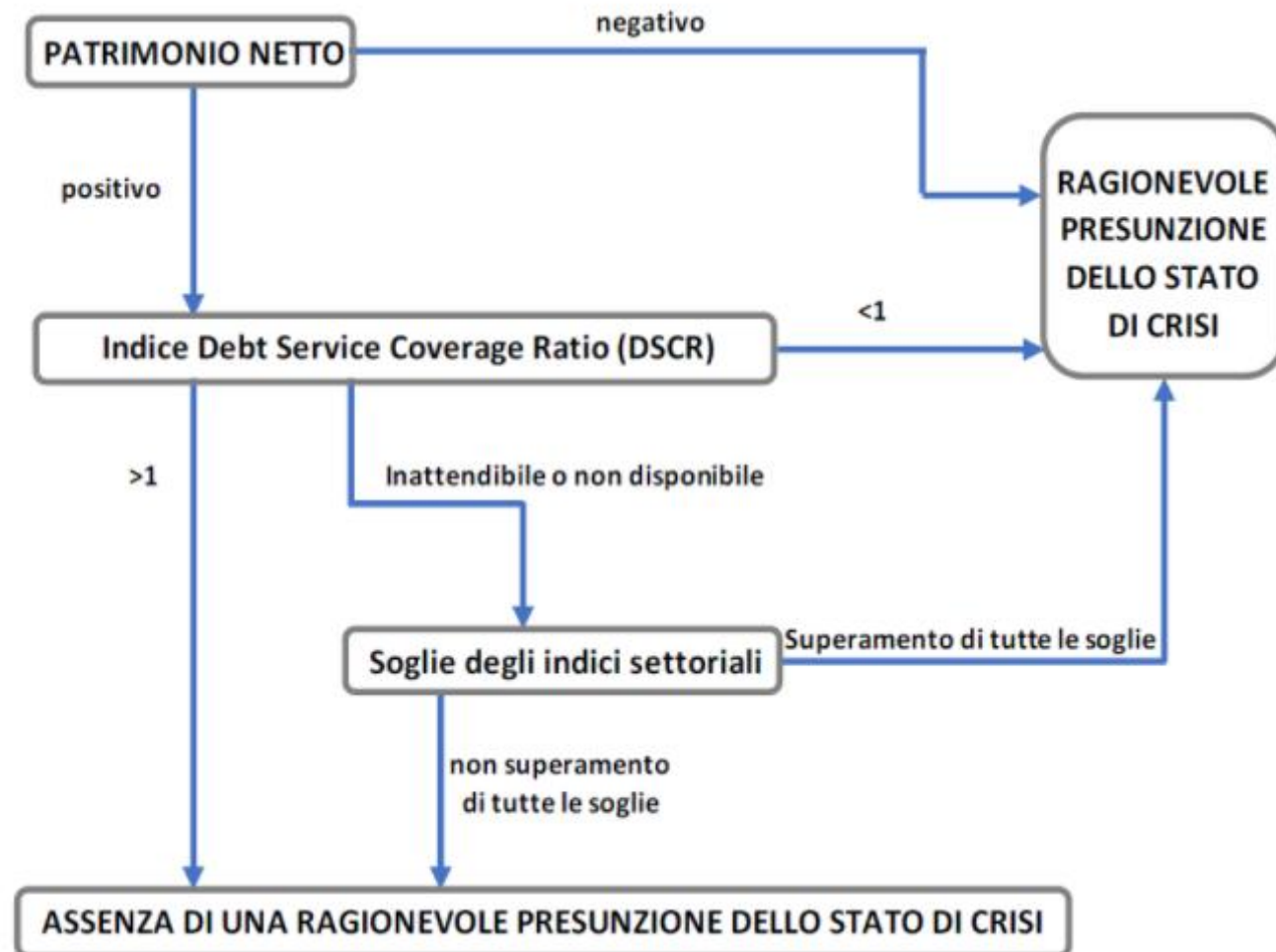
► **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)**: rapporto tra i flussi di cassa generati dalla gestione operativa dell’azienda e le uscite monetarie dovute al rimborso di eventuali debiti finanziari contratti. Se il rapporto, calcolato sull’orizzonte temporale dei successivi 6 mesi, è inferiore a 1, si presume uno stato di crisi;

Il Codice della Crisi

Qualora il DSCR non sia disponibile è, invece, presumibile uno stato di crisi al **superamento congiunto di determinate soglie**, differenziate su base settoriale, **dei seguenti 5 indicatori**:

- *indicatore di sostenibilità degli oneri finanziari* in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
- *indicatore di adeguatezza patrimoniale*, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- *indicatore di ritorno liquido dell'attivo*, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
- *indicatore di liquidità*, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- *indicatore di indebitamento previdenziale e tributario*, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Il Codice della Crisi



L'organo di controllo nel Codice della Crisi

L'intervento dell'organo di controllo, oltre che nella funzione di prevenzione (ex art. 2403 cod.civ) interviene nella fase di **EMERSIONE TEMPESTIVA** di situazioni di squilibrio patrimoniale e/o economico e finanziario che rendono probabile l'insolvenza o la crisi.

Il ruolo proattivo dell'organo di controllo nell'effettuare la segnalazione all'organo amministrativo e l'adempimento diligente degli obblighi di vigilanza durante le trattative è sempre valutato secondo la responsabilità ex art. 2407 cod.civ.

Il Codice della Crisi:

- ▶ pone l'organo di controllo come controllore ed accompagnatore dell'impresa;
- ▶ Attribuisce un ruolo importante e strategico all'organo di controllo come guida e presidio per le imprese per evitare il rischio di fallimento;
- ▶ Inserisce l'organo di controllo in un auspicabile circolo virtuoso in cui l'azienda presidiata dai propri amministratori e da un sistema organizzativo adeguato viene controllata dall'organo di controllo ed incrementa il proprio presidio dei controlli interni ed esterni

Il Codice della Crisi

NUOVO RUOLO E MAGGIORE RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI CONTROLLO

**L'ORGANO DI CONTROLLO E' DOTATO DI
NUOVI POTERI DI SEGNALAZIONE
TEMPESTIVA ALL'ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE ED IN CASO DI
INSUCCESSO ALL'OCRI**

Il Revisore e il Codice della Crisi

- ▶ Il Revisore ha un ruolo di responsabilità al fine di indirizzare l'impresa verso un percorso virtuoso volto ad individuare, con anticipo, soluzioni alternative alla LIQUIDAZIONE O AL FALLIMENTO e preservare la CONTINUITA' AZIENDALE dell'impresa;
- ▶ Il Revisore deve verificare gli adeguati assetti organizzativi della struttura dell'impresa ed esprimere un giudizio sugli stessi;
- ▶ Sotto Covid 19, il Revisore avrebbe potuto dare un VALORE AGGIUNTO quale apporto costruttivo di presidio e controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e gestionale dell'impresa.

Ricadute sull'attività di revisione

- ▶ Fase di analisi e pianificazione del rischio → enfasi sull'analisi degli assetti organizzativi
 - approfondire la conoscenza dell'ambiente IT
 - valutazione dell'affidabilità del controllo interno
 - identificazione del rischio di frode e dei livelli di rischio
- ▶ Strategie di valutazione dei rischi → comprensione dei flussi aziendali, analisi delle procedure aziendale, walkthrough test

Effettuare sempre la VERIFICA DEGLI INDICI DI
ALLERTA nelle verifiche periodiche

Ricadute sull'attività di revisione: Patrimonio Netto

- ▶ L'organo di controllo deve verificare se il PN sia maggiore o minore di zero.

→ PATRIMONIO NETTO NEGATIVO

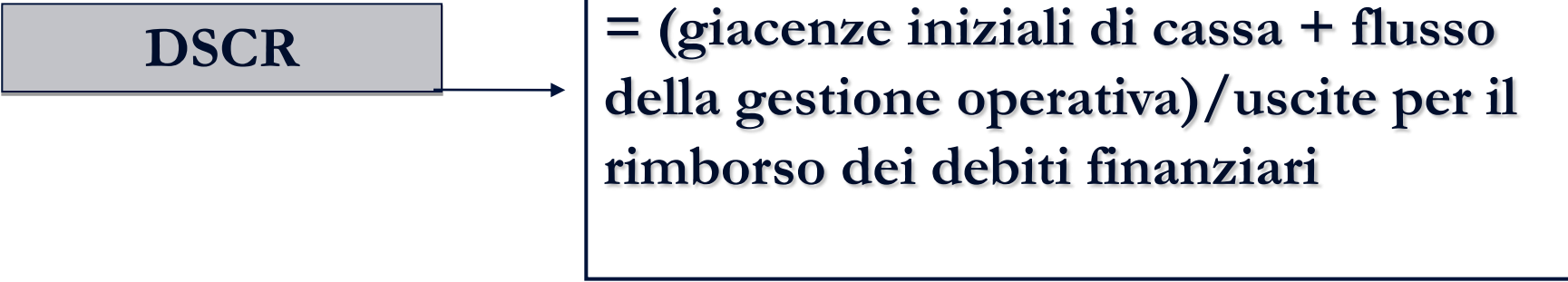
- In presenza di patrimonio netto negativo, sorge **L'OBBLIGO IMMEDIATO DI SEGNALAZIONE**

→ PATRIMONIO NETTO POSITIVO

- → Con patrimonio netto positivo, si procede a calcolare il **DSCR**

Ricadute sull'attività di revisione: il DSCR

DSCR



= (giacenze iniziali di cassa + flusso della gestione operativa) / uscite per il rimborso dei debiti finanziari

- ▶ L'organo di controllo provvede quindi al calcolo del DSCR:
- 1. Nel caso di $DSCR > 1 \rightarrow$ L'AZIENDA NON PRESENTA INDIZI DI UNA POTENZIALE CRISI
- 2. Nel caso di $DSCR < 1 \rightarrow$ SI DEVE PROVVEDERE AL CALCOLO DEGLI INDICI

Ricadute sull'attività di revisione: altri indicatori

- ▶ Oneri finanziari / ricavi
- ▶ • Patrimonio netto / Debiti totali
- ▶ • Attività a breve termine / Passività a breve termine
- ▶ • Cash flow / Totale attivo
- ▶ • Debiti tributari e previdenziali / Totale attivo

Ricadute sull'attività di revisione: altri indicatori

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVALI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMMINGROSSOeDETTA AUTOVEICOLI (G46) COMMINGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Ricadute sull'attività di revisione: altri indicatori

Indicatore	Area gestionale	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI / RICAVI %	SOSTENIBILITÀ ONERI FINANZIARI	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi)	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE %	EQUILIBRIO FINANZIARIO	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITÀ	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio <u>più</u> i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO / ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

Ricadute sull'attività di revisione: altri indicatori

Indicatore	Area gestionale	(positivo / negativo)	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI / RICAVI %	SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI	negativo	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	positivo	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberate sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE) %	EQUILIBRIO FINANZIARIO	positivo	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITA'	positivo	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio <u>più</u> i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	negativo	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

Ricadute sull'attività di revisione: altri indicatori

- **ONERI FINANZIARI / RICAVI *100:**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
- **PAT. NETTO / DEBITI TOTALI *100**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
- **LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (attività a breve termine / passività a breve termine) * 100**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
- **CASH FLOW /ATTIVO *100**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
- **INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO / ATTIVO *100**
 - Numeratore > 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta ACCESO
 - Numeratore = 0, Denominatore = 0: Segnale di Allerta SPENTO

Ricadute sull'attività di revisione

- ▶ Ritardi di oltre 60 gg nei pagamenti di retribuzioni per almeno il 50% del totale retribuzioni dovute;
- ▶ • Ritardi di oltre 120 gg nei pagamenti di fornitori per un ammontare superiore al totale dei debiti non scaduti;
- ▶ • Assenza delle prospettive di continuità aziendale per cause diverse, ad esempio ex ISA Italia 570 - Continuità aziendale (Par. A3 - Indicatori finanziari e gestionali)

Ricadute sull'attività di revisione

ISA ITALIA 250 b → CONTENUTI DELLA VERIFICA PERIODICA

- acquisire informazioni su libri obbligatori di normativa civilistica, fiscale, previdenziale e per eventuali leggi speciali
- assicurare il tempestivo aggiornamento e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori
- assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali rilevanti per l'osservanza della regolare tenuta della contabilità attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni

Ricadute sull'attività di revisione

- verificare la sistemazione da parte della Direzione di carenze o errori riscontrati nella precedente verifica periodica
- verificare la corretta redazione del bilancio e dell'informativa finanziaria e dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile → già compliant Codice della Crisi
- verificare la corretta redazione del bilancio e dell'informativa finanziaria e dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile
- verificare gli indici di allerta e dei flussi di tesoreria periodici → Codice della Crisi

Ricadute sull'attività di revisione

Il tema della continuità aziendale è intimamente connesso alla predisposizione della relazione di revisione, perché in essa deve essere contenuto:

- il giudizio sulla capacità della società ad essere operativa;
- il giudizio sulla capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata, del risultato economico e dei flussi di cassa.

Ricadute sull'attività di revisione

Il sindaco-revisore potrà utilizzare gli indicatori riportati nel principio di revisione n.570 quale utile riferimento:

- a) per verificare che alla data di chiusura dell'esercizio esistano dubbi sulla continuità aziendale tali da far ritenere che non ci siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o la presenza di cause di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c.;
- b) per individuare e controllare le informazioni riportate nella nota integrativa in relazione all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

Ricadute sull'attività di revisione

- ▶ Durante lo svolgimento delle procedure di valutazione del rischio (ISA Italia 315) il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in funzionamento
- ▶ Verificare la valutazione della Direzione sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come entità in funzionamento. Se la valutazione della Direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare al operare alla data di riferimento è riferita ad un periodo inferiore a 12 mesi il revisore deve richiedere alla Direzione di estendere la valutazione.
- ▶ Indagare sugli eventi successivi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in funzionamento

ISA 570 - Indicatori finanziari

- Situazione di deficit patrimoniale o CCN negativo
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure una eccessiva dipendenza da prestiti a breve per finanziare attività a lungo termine;
- Indizi di cessazione del sostegno da parte dei creditori
- Bilanci storici o prospettici che mostrano Flussi di cassa negativi
- Indicatori economici e finanziari negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa
- Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- Incapacità di pagare i debiti alla scadenza
- Incapacità di rispettare le clausole dei prestiti

ISA 570 - Indicatori reddituali

- Intenzione della Direzione di liquidare o cessare l'attività
- Perdita di membri della Direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
- Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti
- Difficoltà con il personale
- Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti
- Comparsa di concorrenti di grandi successo



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 25 novembre 2021

Commissione Consultiva Revisione Legale

Grazie per l'attenzione

Dott. Dario Brambilla